

Articolo 8°Recidiva

1. - Le sentenze emesse dai tribunali di una delle Parti nei confronti di propri cittadini per i fatti di cui al presente Accordo e per qualunque altro reato avente ad oggetto il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope riguardanti persone comunque soggette alla giurisdizione di ciascuna Parte, saranno prese in considerazione dall'altra Parte agli effetti della recidiva.

2. - Le parti si comunicheranno tempestivamente le sentenze di cui al precedente comma emesse nei confronti dei cittadini dell'altra Parte o di ogni altra persona condannata per reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, se esistono richieste dell'altra Parte.

Articolo 9°Disposizioni finali

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Madrid al più presto possibile.
2. Il presente trattato entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi, per via diplomatica, all'altra Parte la sua volontà di porre termine al Trattato, che cesserà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
3. All'atto dello scambio degli strumenti di ratifica le Parti procederanno alla designazione delle rispettive Autorità centrali previste dall'art. 6° paragrafo 4.

A conferma di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente trattato.

Redatto in Madrid in doppia copia in lingua italiana e spagnola. I due testi fanno ugualmente fede.

Madrid, 23 marzo 1990

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL REGNO DI SPAGNA

